

# Procedura Whistleblowing

## AHK Italien

### Indice

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Definizioni.....</b>                                                         | <b>2</b>  |
| <b>1 Scopo della Procedura.....</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>2 Riferimenti normativi.....</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>3 Soggetti abilitati alla Segnalazione.....</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>4 Divieto di discriminazione nei confronti del Soggetto Segnalante .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>5 Oggetto della Segnalazione .....</b>                                       | <b>5</b>  |
| <b>6 Il contenuto delle Segnalazioni .....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>7 Modalità e destinatari di invio delle Segnalazioni .....</b>               | <b>7</b>  |
| <b>7.1 La Segnalazione interna.....</b>                                         | <b>7</b>  |
| <b>7.2 La Segnalazione esterna.....</b>                                         | <b>9</b>  |
| <b>7.3 La gestione delle Segnalazioni esterne.....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>8 Obblighi di pubblicità .....</b>                                           | <b>10</b> |
| <b>9 Archiviazione dei documenti e trattamento dei dati personali .....</b>     | <b>10</b> |
| <b>10 Sanzioni .....</b>                                                        | <b>10</b> |

## **Definizioni**

**AHK ITALIEN:** Camera di Commercio Italo-Germanica

**ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione

**CODICE DI COMPORTAMENTO O CODICE ETICO:** Codice Etico adottato da AHK Italien

**COLLABORATORI:** coloro che prestano la propria attività lavorativa sulla base di un rapporto di collaborazione che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori con contratti a progetto, lavoratori somministrati)

**CONSULENTI:** coloro che agiscono nell'interesse di AHK Italien sulla base di apposito mandato o di altro rapporto di consulenza o collaborazione

**DESTINATARI:** tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti contrattuali con AHK Italien

**DECRETO 231:** il D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

**DECRETO WHISTLEBLOWING:** D.Lgs. 24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

**DIHK:** Deutsche Industrie und Handelskammer

**DIPENDENTI:** tutti i lavoratori subordinati di AHK Italien

**DIVULGAZIONE PUBBLICA:** atto con cui si rendono di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

**FACILITATORE:** una persona fisica che assiste il Soggetto Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

**ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV):** Organismo collegiale istituito presso AHK Italien ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 231/2001, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo

**PROCEDURA WHISTLEBLOWING:** la presente procedura

**RISCONTRO:** comunicazione al Soggetto Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione

**RITORSIONE:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare al Soggetto Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

**SEGNALAZIONE:** l'atto in forma scritta o orale, con il quale il Soggetto Segnalante segnala al Responsabile del procedimento un comportamento, che viola le disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, ovvero che sia una grave violazione di linee guida interne o del Codice Etico

**SEGNALAZIONE ESTERNA DI UNA VIOLAZIONE:** l'atto, in forma scritto o orale, con il quale il Soggetto Segnalante segnala all'ANAC un comportamento, che viola le disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica

**SOGGETTO SEGNALANTE O SEGNALANTE:** il soggetto che, in base a quanto stabilito nella presente Procedura, è legittimato a presentare una Segnalazione

**PERSONA COINVOLTA:** persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

**VIOLAZIONI:** una “condotta illecita” attraverso qualsiasi atto e/o fatto od omissione, verificatosi nello svolgimento o comunque nel contesto dell'attività lavorativa di AHK Italien, che possa essere pregiudizievole per la integrità di AHK Italien ai sensi delle normative richiamate dal Decreto Whistleblowing

## 1 Scopo della Procedura

La presente Procedura, in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023 pubblicato sulla G.U. del 15/03/2023 recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (c.d. disciplina Whistleblowing), ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione analisi e gestione delle Segnalazioni e descrive le modalità con le quali segnalare, in sicurezza e con piena riservatezza, comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse o l'integrità di AHK Italien di cui si è a conoscenza nello svolgimento/od in ragione della attività lavorativa o per la posizione ricoperta. La procedura si raccorda con la DIHK Whistleblowing Policy, applicabile a AHK Italien.

## 2 Riferimenti normativi

La principale normativa di riferimento è la seguente:

- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante la "Disciplina della Responsabilità amministrativa della società e delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Regolamento Europeo n. 679/2016 ("Regolamento GDPR").

## 3 Soggetti abilitati alla Segnalazione

I Soggetti Segnalanti sono i seguenti:

1. lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
2. liberi professionisti, consulenti e, in generale, i fornitori di AHK Italien: soggetti che forniscono i servizi, consulenziali e non, che, nell'ambito od in relazione allo svolgimento dell'attività, potrebbero trovarsi a segnalare comportamenti illeciti;
3. azionisti e persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Si precisa che la normativa è applicabile anche:

- a) alle persone segnalanti qualora segnalino o divulgino informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- b) alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato (es. informazioni riguardanti una violazione acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi delle trattative precontrattuali).

#### 4 Divieto di discriminazione nei confronti del Soggetto Segnalante

In forza dell'art. 17 del Decreto Whistleblowing, nei confronti del Soggetto Segnalante che effettua una Segnalazione interna ai sensi della presente Procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono il licenziamento e le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e/o ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili o un obiettivo peggioramento delle stesse.

La tutela del Soggetto Segnalante si applica anche qualora la Segnalazione, interna o esterna, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto con AHK Italien non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto con AHK Italien se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione, inoltre, si estendono anche:

- a) all'eventuale Facilitatore;
- b) alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del Soggetto Segnalante ovvero di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Soggetto Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Soggetto Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le fattispecie considerate come "ritorsione" sono in ogni caso elencate all'art. 17 comma 4 del Decreto Whistleblowing a cui è fatto rinvio.

#### 5 Oggetto della Segnalazione

Le Violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing (art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 24/2023) devono avere ad oggetto comportamenti atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

- i. **violazioni di disposizioni normative nazionali**, quali illeciti amministrativi, civili, penali e contabili;
- ii. **condotte illecite rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello nonché gravi violazioni di linee guida interne e/o del Codice Etico**;
- iii. **illeciti commessi in violazione del diritto dell'Unione Europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione<sup>1</sup>.**

Possono inoltre essere oggetto di Segnalazione:

- i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti potrebbero essere commesse;
- le condotte volte ad occultare le Violazioni.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1 comma. 2 lett. b) del D.Lgs. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

---

<sup>1</sup> Tali illeciti concernono:

- illeciti commessi in violazione della normativa UE nei settori dei contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni che riguardano il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi di capitali, ivi comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto e la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità di disposizioni dell'UE nei settori sopra indicati.

## 6 Il contenuto delle Segnalazioni

La persona che effettua la Segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di svolgere gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine la Segnalazione deve preferibilmente contenere le seguenti informazioni:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- b) se conosciuti, la data ed il luogo dove sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciuti, il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale, etc.) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- d) l'indicazione di altri eventuali soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) ogni altra informazione utile che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni anonime saranno prese in carico solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni ben definiti. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano irrilevanti o destituite di fondamento.

## 7 Modalità e destinatari di invio delle Segnalazioni

Le Segnalazioni potranno essere recapitate tramite i canali di segnalazione interna ed esterna secondo le condizioni previste dal Decreto Whistleblowing e dalla DIHK Whistleblowing Policy.

### 7.1 La Segnalazione interna

L'art. 4 del Decreto Whistleblowing prevede:

- che AHK Italien, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, attivi "propri canali di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione";
- che la "gestione del canale di segnalazione sia affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata ad un soggetto esterno anch'esso autonomo e con personale specificamente formato";
- che le "segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero su richiesta del soggetto segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole".

La gestione delle Segnalazioni è affidata alla DIHK e, in seconda istanza, all'Organismo di Vigilanza di AHK Italien.

Le Segnalazioni interne potranno essere effettuate secondo uno dei seguenti canali:

1. **tramite l'utilizzo della piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo <https://dihk.integrityline.com/>.**

Essa assicura mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia la completa riservatezza dell'identità di chi effettua la Segnalazione sia nei confronti dei terzi che degli amministratori del sistema.

L'accesso al portale permette al Segnalante anche di poter allegare un file audio ed eventuale documentazione; il portale è in lingua inglese e tedesca, mentre le Segnalazioni possono essere anche scritte in lingua italiana.

2. Il Segnalante può inoltre chiedere, tramite il portale di cui al punto 1., di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

Come detto, la gestione e la verifica della fondatezza delle Violazioni contenute nelle Segnalazioni sono affidate alla DIHK ed all'Organismo di Vigilanza, che si impegnano a fornire l'avviso di ricevimento al Segnalante entro 7 giorni.

Gli accertamenti sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione saranno svolti nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza, effettuando gli opportuni riscontri e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti quando per la natura e complessità delle verifiche risulti necessario un loro coinvolgimento, così come di consulenti esterni.

Qualora la DIHK e/o l'Organismo di Vigilanza decidano di avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali o di consulenti esterni per lo svolgimento degli approfondimenti necessari e delle indagini correlate al contenuto della Segnalazione, tanto le funzioni aziendali quanto i consulenti saranno tenuti al rispetto della massima riservatezza sul contenuto della Segnalazione medesima.

Nel corso dell'istruttoria la DIHK e/o l'Organismo di Vigilanza possono richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante.

Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, possono acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti.

In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

A conclusione dell'istruttoria o in altra fase del procedimento la DIHK e/o l'Organismo di Vigilanza assumono le decisioni del caso motivandole, archiviando, ove del caso, la Segnalazione qualora ritengano che la medesima non sia ammissibile a motivo dell'infondatezza per assenza di elementi riconducibili alle violazioni previste dal Decreto o richiedendo ad AHK Italien di procedere alla valutazione a fini sanzionatori di quanto accertato e/o degli opportuni interventi sul Modello.

Se dall'esito delle analisi e dalla valutazione emerge la validità della Segnalazione, il Consiglio di Amministrazione (ovvero i soggetti delegati dall'organo amministrativo) adotterà le misure necessarie a sanare definitivamente la violazione ed attuerà gli eventuali provvedimenti disciplinari.

La procedura di segnalazione deve concludersi entro 3 mesi dalla ricezione della Segnalazione o dall'avviso di ricevimento.

## **7.2 La Segnalazione esterna**

Il canale di Segnalazione esterna è affidato all'ANAC. La Segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 può avvenire solo se al momento della Segnalazione ricorrano una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del Segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;
- b) il soggetto Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il soggetto Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il soggetto Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le Segnalazioni possono essere dirette all'ANAC sia in forma scritta (tramite la piattaforma informatica) che in forma orale tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o su richiesta dal Segnalante mediante un incontro diretto fissato entro un tempo ragionevole.

L'ANAC pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito internet <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, i propri contatti e le istruzioni per l'uso del canale di segnalazione.

## **7.3 La gestione delle Segnalazioni esterne**

La gestione delle Segnalazioni esterne è sostanzialmente simile a quella delle Segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto l'onere per l'ANAC di comunicare al soggetto Segnalante l'esito finale della procedura, che può consistere anche nell'archiviazione della Segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea), che dovranno gestire la Segnalazione secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 24/2023, ipotesi che ricorre nei casi in cui la Segnalazione riguardi violazioni che non rientrano nella competenza dell'ANAC.

Le attività condotte dall'ANAC in sede di ricevimento di una Segnalazione esterna sono dettagliatamente descritte agli artt. da 7 a 11 del Decreto Whistleblowing a cui è fatto rinvio.

## **8 Obblighi di pubblicità**

Ai sensi dell'art. 5 comma. 1 lett. e) del Decreto Whistleblowing, il Responsabile del procedimento deve mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne.

È fatto obbligo, inoltre, di pubblicare le informazioni anche in una sezione dedicata del sito web di AHK Italien.

La presente procedura sarà esposta in luoghi visibili ed accessibili a tutti i dipendenti e portata a conoscenza delle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con AHK Italien tale da farle rientrare nel perimetro dei Soggetti Segnalanti.

## **9 Archiviazione dei documenti e trattamento dei dati personali**

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le Segnalazioni ricevute al fine di garantire la tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue attività.

I documenti in formato elettronico sono conservati in archivio informatico protetto da credenziali di autenticazione conosciute solo dall'Organismo di Vigilanza.

I documenti cartacei sono archiviati presso un archivio il cui accesso è consentito al solo Organismo di Vigilanza.

I dati così raccolti ed archiviati saranno conservati dall'Organismo di Vigilanza - Responsabile del trattamento - per un periodo di 5 anni in conformità con quanto previsto dal Regolamento GDPR.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le Segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella Segnalazione.

## **10 Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Whistleblowing, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica

- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'art. 16 comma 3 del Decreto Whistleblowing, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il sistema disciplinare di AHK Italien prevede a sua volta sanzioni nei confronti di coloro che la stessa AHK Italien ha accertato essere responsabili degli illeciti sopra riportati alle lettere a), b) e c).

Infine, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità in sede disciplinare, civile e penale di chi effettua la Segnalazione, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

\*\*\*

La presente Procedura entra in vigore il 17 dicembre 2023.